

ASSALTI PRODITORI:

ATTI TERRORISTICI IN NOME DI DIO O CRIMINI DI DIRITTO COMUNE?

LA SVIZZERA E LE SUE (NUOVE) NORMATIVE DI CONTRASTO AL TERRORISMO

COMPARAZIONE TRA I FATTI DI NIZZA – MORGES – LUGANO – VIENNA E TREVIRI

Riflessioni di Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, sviluppate partendo dal recente assalto presso la Basilica di Nizza, esaminando anche episodi precedenti quale l'assalto omicida di Morges (VD) e quelli successivi di Vienna, Lugano e Treviri. Comparando le disposizioni antiterrorismo francesi a quelle svizzere, la ricerca viene focalizzata sul concetto di "reato terroristico" ed i suoi effetti legali sulla base della attuale normativa materiale e processuale elvetica e di quella prevista dalla prossima entrata in vigore dei due pacchetti legislativi federali antiterrorismo approvati il 25 settembre 2020. Vengono poi esposte le disposizioni applicabili ai casi concreti con ipotesi di sussunzione del diritto penale svizzero relativamente ai reati ipotizzabili, se tali atti fossero stati commessi in Svizzera.

13.12.2020 v3

INDICE:

A.	Francia - L'attentato del giovedì 29 ottobre 2020 a Nizza ed altri	1
B.	I casi di Morges, Lugano ed altri hanno ingaggiato il Ministero Pubblico della Confederazione, la <i>Polizia federale</i> (Polfed) e il <i>Servizio delle attività Informative della Confederazione</i> (SIC)	
	1) Morges.....	5
	2) Lugano.....	7
C.	I casi di Vienna e Treviri	
	1) Vienna	7
	2) Treviri	8
D.	Disposizioni di sicurezza antiterrorismo in Francia	9
E.	Disposizioni di antiterrorismo in Svizzera	
	1) La politica e situazione normativa svizzera attuale	10
	2) Le nuove misure penali, procedurali penali dei <i>Servizio delle attività Informative della Confederazione</i> (SIC) e di <i>Polizia federale</i> (Polfed) varate dalla Confederazione il 25 settembre 2020 volte a lottare al terrorismo e non ancora entrate in vigore, scadendo i rispettivi termini di referendum il 14 gennaio 2021	14
F.	Attuali competenze di giurisdizione federali elvetiche in caso di reati a matrice terroristica	16
G.	Ulteriori specificità svizzere del reato terroristico di diritto penale materiale, espriativo e della nazionalità	18
	1) Assassinio	18
	2) Carcerazione a vita / espulsione dal territorio elvetico / revoca della doppia cittadinanza	21
H.	Ipotesi di valutazione dei diversi episodi in chiave normativa elvetica e non solo	
	1) Le diverse casistiche	21
	2) Terrorismo classico e "psycovid-19"?	23
I.	Il caso atipico di Treviri: un amok quale "lupo solitario" può anche avere connotazioni terroriste?	25
J.	Diritto antiterrorismo elvetico, conclusioni	30

"La libertà è possibile solo in un paese dove la legge prevale sulla passione." Jean Baptiste Henri Lacordaire

Qui di seguito nei capitoli A. e B. (Francia – Svizzera) ho assemblato diversi elementi informativi ritenuti d’interesse per inquadrare gli episodi, reperiti da fonti aperte, indicandone, in fine, l’origine con relativo collegamento ipertestuale. Tale “aggregazione” non vuole (nè può) essere completa ma serve per cercare di tracciare delle “linee di tendenza” fattuali dei fenomeni che ruotano attorno a diverse tipologie di attacchi che seminano terrore ed allarme nella popolazione in questo particolare periodo storico.

A. Francia - L’attentato del giovedì 29 ottobre 2020 a Nizza ed altri:

Nizza ha già subito la strage del 2016 in occasione della festa nazionale francese che ha causato 86 morti e 458 feriti. La strage era stata rivendicata dall’ISIS quale risposta ai Paesi della coalizione che combattono lo Stato Islamico. L’attentatore, un cittadino di 31 anni di origine tunisina residente a Nizza, messosi alla guida di un autocarro lungo la *Promenade* è stato abbattuto dalla polizia al momento del fermo.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_14_juillet_2016_%C3%A0_Nice

La Francia stessa, nel 2015, è stata oggetto di una serie di attentati sanguinosi a matrice jihadista che hanno generato oltre 140 morti e 430 feriti in diversi luoghi della nazione. Una precisa descrizione sequenziale degli eventi di tale tragico anno con interviste ai principali responsabili operativi delle azioni di contrasto e delle difficoltà operative di tali inchieste è esposta nel drammatico film “*De Charlie Hebdo au Bataclan, les derniers secrets des attentats de 2015*”, di Jérôme Korkikian. Interessante il passaggio ove si rievoca una fuga di notizie circa l’interessamento degli inquirenti relativamente ad determinato indirizzo ove si sospettasse fosse rifugiato un terrorista fuggitivo: a seguito di tale fuga di notizia, vi fu un afflusso abnorme di reporter, tra i quali uno giunto sul posto con un’auto proprio dello stesso modello che si sospettava fosse in uso del terrorista ricercato.

<https://www.youtube.com/watch?v=kLI2cQpocuQ>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_en_France_en_2015

Giovedì 29 ottobre u.s. a Nizza, un immigrato irregolare tunisino ventenne in provenienza da Lampedusa e Bari, dove era sbarcato lo scorso settembre, è entrato nella Basilica cittadina armato con un coltello di 17 cm ed ha sgozzato (quasi decapitato) una parrocchiana sessantenne, ferito mortalmente il sacrestano laico di 55 anni e pugnalato a più riprese una madre di famiglia 44enne che morirà nelle braccia dei soccorritori. I religiosi stavano preparando le festività di Tutti i santi. Il governo tunisino ha condannato fermamente l’attacco ed ha a sua volta aperto un’inchiesta.

<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nice-une-attaque-a-l-arme-blanche-pres-de-l-eglise-notre-dame-20201029>

Il criminale urlava “*Allah Akbar*” e pare avesse con sé un volume del Corano.

<https://www.lematin.ch/story/la-france-sous-le-choc-au-lendemain-de-lattentat-de-nice-245955118091>

Accerchiato in basilica dalle forze dell’ordine, il criminale è stato neutralizzato con colpi di arma da fuoco, dopo essere stato inutilmente diffidato tramite storditore elettrico, costringendoli a sparare. Al suolo hanno trovato 14 bossoli di proiettili. È stato in seguito ospedalizzato con gravi ferite ed era in prognosi riservata.

<https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-attaque-au-couteau-dans-la-basilique-notre-dame-de-nice-un-mort-et-plusieurs-blesses-4001878>

In precedenza, il 16 ottobre 2020 il docente di geografia e storia Samuel Patry era stato brutalmente decapitato con un coltello da un islamista russo-ceceno di 18 anni per avere insegnato la libertà di coscienza mostrando ai suoi allievi la caricatura di Maometto. L’attentatore è deceduto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine.

Prima ancora, il 25 settembre 2020, due dipendenti di Charlie Hebdo erano stati attaccati e feriti gravemente con una mannaia a Parigi presso la vecchia sede di Charlie Hebdo, dopo che il periodico, il 2 settembre, aveva nuovamente pubblicato le caricature di Maometto in occasione del processo per gli attentati del gennaio 2015.

<https://www.humanite.fr/ce-que-lon-sait-de-lattaque-larme-blanche-pres-de-lancien-siege-de-charlie-hebdo-694084>

Il 29 ottobre 2020, giorno del triplice crimine di Nizza, era il giorno di festa della nascita del Profeta Musulmano.

La Francia, dopo il prolungamento dell’urgenza sanitaria Covid-19, si è trovata contemporaneamente in stato di urgenza attentato.

Sembra che la domenica 25 ottobre 2020 un’agenzia stampa vicina ad Al-Quaida abbia fatto appello a commettere azioni contro la Francia nel quadro della “Jihad” (guerra santa) individuale, per cui le autorità francesi si trovavano già in stato di vigilanza accresciuta, con richiesta di rinforzare il controllo di Chiese e cimiteri.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, eletto in quota Repubblicana, ha sostenuto che non si possa regolare l’islamo-fascismo con le leggi a disposizione e che stanno pagando anni di ritardo politico siccome lo Stato non è armato sufficientemente per contrastare tali fenomeni.

<https://www.lefigaro.fr/politique/christian-estrosi-on-ne-peut-pas-regler-l-islamo-fascisme-avec-les-lois-actuelles-20201029>

Il sindaco di Nizza avrebbe anche dichiarato che è ora che la Francia si affranchi dalle leggi della pace, per annientare definitivamente l'islamo-fascismo dal loro territorio, indicando, implicitamente, che è necessario applicare leggi e procedure di guerra.

Con riferimento al registro dei 4'000 radicalizzati potenziali terroristi ed ai 2'540 detenuti che usciranno di prigione, egli ha indicato che conoscono le persone pericolose e il principio di precauzione deve andare a beneficio della società. Devono fermare queste pseudo-difese delle libertà individuali che difendono e proteggono solo i terroristi. È la società che deve essere protetta oggi. Crede che il moltiplicarsi di tali tragedie, e sanno che ce ne saranno altre perché la minaccia è immensa, deve portarli a cambiare il loro quadro.

https://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-a-nice-a-droite-un-appel-a-s-exonerer-des-lois-de-la-paix-pour-combattre-l-islamisme_AV-202010290210.html

Secondo l'accademico francese Alain Finkielkraut il terrore islamico mira alla Francia quale civilizzazione nelle sue dimensioni ebraica, laica e cristiana, non solo quale Repubblica.

<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/attentats-islamistes-l-ennemi-ne-nous-pardonne-pas-d-etre-ce-que-nous-sommes-20201029>

Secondo Manuel Valls, Erdogan, con i suoi insulti contro la Francia, si fa cantore dell'Islamismo radicale.

<https://www.lefigaro.fr/vox/politique/manuel-valls-par-ses-insultes-envers-la-france-erdogan-se-fait-le-chantre-de-l-islamisme-radical-20201026>

In un articolo apparso su BFM TV il 30 settembre 2020 relativamente all'attentato di Nizza Barbara Lefebvre ha sostenuto che la fine dei controlli alle frontiere e la politica europea sull'immigrazione abbiano una responsabilità nel dramma: "Abbiamo uno stato simile a un colabrodo e un territorio simile a un colabrodo. Schengen ha un problema. L'Unione Europea ci impone delle leggi. Il nostro diritto nazionale è al di sotto del diritto europeo", ha denunciato nel programma televisivo "Grand Geules".

<https://rnc.bfmtv.com/emission/attentat-de-nice-meme-si-on-avait-la-politique-migratoire-la-plus-dure-du-monde-l-assillant-aurait-trouve-le-moyen-de-passer-1998761.html>

Il Ministro francese Jean Castex ha affermato che con l'attentato di Nizza è la libertà di culto e oltre la libertà di coscienza che sono stati attaccati, il tutto in una situazione unica di crisi Covid-19. La vita democratica che taluni desidererebbero abbattere, deve seguire più che mai il suo corso. Per il presidente del senato Gérard Larcher si è trattato di una aggressione al loro popolo, identità e civilizzazione. Attaccare una chiesa, tempio, sinagoga o moschea significa attaccare la Repubblica tutta intera. "*Attacco dopo attacco, la Francia dell'Illuminismo si sta oscurando*".

Secondo il giornalista Alexis Feertchak v'è una differenza tra i domini temporali e spirituali: mentre per i cristiani questi sono chiaramente separati, per l'Islam ciò sembra essere diverso.

<https://www.lefigaro.fr/vox/religion/l-islam-et-le-christianisme-face-aux-valeurs-republicaine-un-parallele-entre-les-deux-religions-qui-ne-tient-pas-20201028>

Secondo la famiglia dell'attentatore presunto di Nizza, originario da un quartiere popolare alla periferia di Sfax, sulla costa tunisina, il giovane da due anni si era isolato e diretto verso la religione e pregava. Prima beveva e consumava droga. Il giovane secondo le autorità tunisine non era noto per terrorismo, ma lo era per violenza e droga, ed ha abbandonato clandestinamente il paese il 14 di settembre. In Tunisia v'è stato un aumento di partenze verso l'Italia, dopo che la pandemia di Covid-19 ha fatto aumentare la disoccupazione e la crisi politica.

<http://www.francesoir.fr/actualites-france/attentat-nice-la-famille-en-tunisie-de-lassaillant-presume-sous-le-choc>

La procura antiterrorismo francese è stata incaricata del caso di Nizza. I capi d'accusa sono: assassinio e tentato assassinio in relazione a un' "impresa terroristica" e "cospirazione terroristica criminale" sotto la coordinazione della Sotto direzione anti terrorismo francese.

<https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-atatque-au-couteau-dans-la-basilique-notre-dame-de-nice-un-mort-et-plusieurs-blesses-4001878>

B. I casi di Morges, Lugano ed altri che hanno ingaggiato il Ministero Pubblico della Confederazione, la *Polizia federale* (Polfed) e il *Servizio delle attività Informative della Confederazione* (SIC)

1) Morges

Il 12 settembre 2020 a Morges (VD) un cittadino turco-svizzero di 26 anni ha accoltellato a morte un cittadino portoghese mentre questo si accingeva a mangiare un Kebab in un ristorante.

<https://www.radiolac.ch/actualite/un-homme-poignarde-a-mort-a-morges-vd/>

Il sospetto autore è stato arrestato a Renens il 13 settembre dalla polizia del Canton Vaud. Nessun giudice del Cantone di Vaud né il Ministero pubblico di tale cantone era stato incaricato di seguire il caso dopo la liberazione dell'autore dalla prigione quale sospettato di un incendio criminale e di legami con il terrorismo islamico. In materia di detenzione provvisoria e liberazione condizionale solo il Tribunale delle misure coercitive è competente, in tal caso era quello del cantone di Berna, sulla base della legge sulla procedura penale federale.

La stampa ha indicato che, uscito da prigione in luglio, il sospetto reo avrebbe agito come vendetta nei confronti dello Stato svizzero e per vendicare il Profeta.

<https://www.24heures.ch/le-suspect-du-meurtre-de-morges-a-avoue-825067444147>

<https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/drame-a-morges-comment-a-t-on-pu-le-laisser-sortir-apres-tout-ca-978806>

Con comunicato del 14 settembre, il Ministero Pubblico della Confederazione ha rivendicato la competenza del caso ritenendo che "un possibile movente terroristico non può essere escluso per il momento".

Secondo il responsabile dell'analisi del terrorismo del Centro di Ginevra per le politiche di sicurezza, Jean-Paul Rouiller, se si scopre che le sue motivazioni sono effettivamente legate al movimento terroristico, allora il presunto profilo di quest'uomo non sarebbe sorprendente.

Secondo lo specialista, l'instabilità psicologica e il fatto di aver trascorso del tempo in prigione sarebbero fattori paragonabili a profili tipici che sono stati notati altrove in Europa, in particolare in Francia, con "persone che si dichiarano organizzazioni terroristiche, ma che agiscono per ragioni molto lontane".

Il sospetto era noto alla comunità dei servizi segreti. Significa che la tragedia avrebbe potuto essere evitata? Secondo Jean-Paul Rouiller non proprio, perché l'atto è estremamente difficile da prevedere, ed è impossibile monitorare ogni profilo potenzialmente sospetto. Queste cose possono succedere perché non viviamo in uno stato di polizia...

<https://www.rts.ch/info/regions/val-de-aoste/11603784-le-mpc-reprend-lenquete-sur-lhomicide-de-samedi-soir-a-morges.html>

Secondo un articolo apparso su 24h, l'autore del crimine su richiesta del Ministero Pubblico della Confederazione era sotto la sorveglianza da parte di un giudice delle misure coercitive del Cantone di Berna.

Il Ministero Pubblico della Confederazione ha uffici a Zurigo Losanna e Lugano, ma in tali luoghi trattano prevalentemente casi relativi ai reati finanziari. Nel settore del terrorismo, invece, questo compito del Ministero Pubblico della Confederazione è di competenza delle Unità di assistenza giudiziaria in materia penale, terrorismo, diritto penale internazionale e criminalità informatica a Berna.

<https://www.20min.ch/fr/story/le-tueur-ne-pouvait-etre-surveille-par-des-vaudois-471582523252>

Con comunicato del 16 settembre 2020 il Ministero Pubblico della Confederazione ha precisato che la procedura penale, oltre alla violazione della Legge che vieta i gruppi Al-Qaeda e Stato Islamico, e il sostegno ad una organizzazione criminale ex art. 260ter CPS e è stata estesa ad assassinio (112 CPS).

<https://www.bundesanwalt.ch/mpc/fr/home/medien/archiv-medienmitteilungen/news-seite.msg-id-80428.html>

2) Lugano

Il 24 novembre nel centro di Lugano, verso le ore 14:00, presso il reparto casalinghi del grande Magazzino Manor una 28 enne luganese in stato alterato ha accoltellato prima una donna ferendola e poi un'altra ferendola più gravemente al collo con un'arma da taglio verosimilmente un coltello seghettato per pane reperito sul posto. Sembra che nel mentre dell'aggressione la rea abbia gridato di essere dell'ISIS (Stato Islamico). Ella è stata fermata da una coppia di coraggiosi clienti presenti sulla scena ed infine arrestata.

https://www.cdt.ch/ticino/lugano/la-donna-dell-aggressione-alla-manor-era-un-volto-conosciuto-dalle-autorita-XK3480909?_sid=vsid2xCv&refresh=true

Pare che l'aggressitrice volesse recarsi in Siria nel 2017 per incontrare un jihadista del quale era innamorata, ma era stata fermata al confine turco-siriano. Ha sofferto di problemi psichiatrici ed era stata ricoverata in un istituto psichiatrico al suo rientro in Svizzera.

<https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1476775/manor-lesioni-aggressione-omicidio-accusa>

Nei confronti dell'accusata è stata chiesta una perizia psichiatrica verosimilmente per verificarne l'incapacità o scemata imputabilità ex art. 20 CPS. Inizialmente è stata trasferita a Berna per essere interrogata dalla task force antiterrorismo del Ministero Pubblico della Confederazione, mentre il 24 novembre è stata trasferita nuovamente verosimilmente nelle strutture del Cantone Ticino.

Nei suoi confronti si prospetta da parte del Ministero Pubblico della Confederazione un'accusa per tentato omicidio intenzionale e lesioni personali gravi e violazione della Legge federale sul divieto dei gruppi «Al-Qaeda» e «Stato islamico».

https://www.cdt.ch/ticino/lugano/attacco-alla-manor-l-autrice-e-tornata-in-ticino-IY3515875?_sid=02iyxL9v

C. I casi di Vienna e Treviri

1) Vienna

Il 2 novembre 2020 nel centro di Vienna, verso le ore 20:00, il giorno prima del lockdown serale nazionale, un ventenne vestito di bianco amato con un fucile d'assalto Zastava M70 di fabbricazione dell'Ex-Yugoslavia sulla base del modello Kalashnikov AK-47 russo, verosimilmente di una pistola Tokarev ed un machete, ha sparato alla cieca su persone che incontrava, uccidendone quattro, ferendone direttamente diciassette ed indirettamente dieci. Portava una cintura-bomba che si è rivelata essere finta.

Dopo uno scontro con un poliziotto che l'ha intercettato in conflitto a fuoco, nel quale il poliziotto ne è risultato gravemente ferito, il terrorista è stato abbattuto poco dopo dalla squadra speciale di intervento WEGA (Wiener Einsatz Gruppe AlarmAbteilung).

Il terrorista è risultato essere un simpatizzante dello Stato Islamico (ISIS), nato in Austria di origine del nord della Macedonia faceva parte della minoranza albanese. Aveva dunque doppia nazionalità austriaca e macedone.

Era noto alle autorità preposte alla protezione dello Stato, essendo stato uno dei novanta austriaci che volevano partire per la Siria.

Era già stato condannato quale membro di una organizzazione criminale terroristica.

https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Wien_2020

La Procura Pubblica austriaca a seguito dell'attentato al 13 novembre ha effettuato sessanta interrogatori, esaminato trecento indicazioni, arrestato sedici persone e aperto ventuno inchieste contro potenziali responsabili.

<https://www.sn.at/politik/innenpolitik/anschlag-in-wien-21-potenzielle-mittaeter-eine-spur-fuehrt-nach-italien-95574040>

2) Treviri

Il 1° dicembre 2020 presso Treviri in Germania verso le 13:46 un cittadino germanico cinquantunenne alla guida di un SUV prestato da un amico, ha percorso tutta la strada pedonale del centro di Treviri di 650 metri investendo alla cieca i passanti, tra i quali cinque -tra cui un neonato di nove settimane- sono deceduti sul posto e ventiquattro sono risultati gravemente feriti. A seguito dell'assenza del mercatino di natale per precauzione anti Covid-19, contrariamente all'anno scorso, quest'anno non erano stati posizionati i blocchi di protezione di cemento.

L'attentatore disoccupato che da poco dormiva nell'automobile prestata dall'amico usata per commettere il crimine, ha zigzagato per un kilometro lungo la strada pedonale centrale allo scopo di uccidere o ferire più persone.

Dopo il guida cieca si è fermato per fumare una sigaretta.

La polizia l'ha arrestato accanto al veicolo dopo che questo aveva opposto stenua resistenza.

Al momento del suo arresto, sembra che egli guardò i servizi di soccorso sogghignando.

La procura pubblica ha aperto nei suoi confronti una procedura per di omicidio in cinque casi e di tentato omicidio e lesioni personali gravi in altri diciotto casi.

<https://m.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/kripo-sucht-zeugen-amok-fahrer-von-trier-wartete-grinsend-auf-polizei>

74295082.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1607449932739

Sembra che al momento dei fatti l'autore fosse ubriaco (1.4 per mille di alcol) e che aveva problemi di dipendenza dall'alcool, mentre non aveva avuto precedenti con la giustizia né pare che la sua azione abbia avuto dei motivi politici o collegamenti con organizzazioni

criminali o terroristiche. Si ipotizza che l'autore sia malato psichiatrico e sarà allestita una perizia psichiatrica per determinare la sua imputabilità.

<https://www.rtl.de/cms/amok-fahrt-von-trier-das-wissen-wir-ueber-den-mutmasslichen-taeter-bernd-w-4660299.html>

https://de.wikipedia.org/wiki/Amokfahrt_in_Trier

D. Disposizioni di sicurezza antiterrorismo in Francia

Il diritto penale francese offre due tipi di strumenti per combattere il fenomeno terroristico: una legislazione specifica, seppur derivata dal diritto ordinario, e un corpus di regole classiche che possono indirettamente ma utilmente contribuire alla repressione del terrorismo.

Il diritto penale antiterrorismo francese è una legge relativamente recente: fino agli anni '80 la legislazione penale non conteneva riferimenti al concetto di terrorismo. Alcune disposizioni legislative erano state certamente adottate negli anni '50 e '60 nel contesto della guerra d'Algeria, in particolare le "*leggi relative alla prevenzione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*". A seguito degli attentati del 1986, il legislatore francese ha adottato la legge del 9 settembre 1986, che non ha definito alcun reato specifico relativo al terrorismo, ma ha individuato un quadro procedurale specifico e una procedura per il risarcimento delle vittime. Il Codice penale entrato in vigore il 1° marzo 1994 ha assunto un approccio diverso e più audace, includendo un capitolo dedicato al terrorismo e rendendolo un reato autonomo. Crea persino un reato terroristico specifico: il terrorismo ecologico.

<https://www.cairn.info/le-terrorisme--9782130558668-page-62.htm#>

La legge francese del 13 novembre 2014 che rafforza le disposizioni relative alla lotta contro il terrorismo ha criminalizzato la singola impresa terroristica ai sensi del nuovo articolo 421-2-6 del Codice penale francese.

Ispirato al reato di associazione per delinquere, questo nuovo reato dovrebbe consentire di prevenire l'azione di individui auto-radicalizzati che preparano un atto terroristico, la cosiddetta ipotesi del "lupo solitario".

<https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01898183>

Tale legge prevede, in particolare, la creazione di misure amministrative per vietare alle persone di lasciare il territorio francese e l'interdizione amministrativa dal paese. Essa penalizza la provocazione a commettere atti terroristici e la glorificazione del terrorismo. La legge crea il reato di una singola impresa terroristica e prevede la possibilità per l'autorità amministrativa di richiedere agli host dei siti Internet di rimuovere i contenuti terroristici.

Inoltre, amplia le possibilità per le forze dell'ordine di cercare dati digitali per le indagini relative a tutti i tipi di reati. Esso integra le disposizioni relative alle indagini su Internet sulla criminalità organizzata e introduce misure di sicurezza rafforzate per le partenze da alcuni aeroporti stranieri.

La legge modifica anche il Titolo IV del Libro I del Codice di Sicurezza Interno francese intitolato "Etica della sicurezza". Inserisce l'articolo L.142-1 relativo al Difensore dei Diritti Umani che "adempie alla sua missione di garantire il rispetto dell'etica da parte delle persone che esercitano attività di sicurezza alle condizioni stabilite dalla Legge Organica n°2011-333 del 29 marzo 2011 relativa al Difensore dei Diritti Umani".

Infine, la legge consente la ratifica di diversi ordini relativi alla sicurezza interna e perpetua le misure sperimentali antiterrorismo introdotte dalla legge del 23 gennaio 2006.

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12932&opac_view=-1

La Legge n. 2014-1353 del 13 novembre 2014 ha rafforzato le disposizioni relative alla lotta al terrorismo, la legge sulla lotta al terrorismo e disposizioni varie in materia di sicurezza e controllo delle frontiere, la Francia ha inserito un complesso di norme volte a contrastare il terrorismo sul suo territorio.

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029754374?r=0oKoXm5d0e>

Dal Codice penale francese si possono trovare i singoli articoli specifici al "terrorismo, definito all'art. 421-1:

"I seguenti reati costituiscono atti di terrorismo, se commessi intenzionalmente in relazione a un'impresa individuale o collettiva con lo scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico attraverso l'intimidazione o il terrore:"

<https://www.afvt.org/les-articles-du-code-penal-et-de-procedure-penale-applicable/>

Si tratta dunque di disposizione penali specifiche, parallele alle disposizioni penali di diritto comune, con sanzione di aggravante.

La *Procura nazionale antiterrorismo* (PNAT) è, in Francia, l'ufficio del *Pubblico ministero per gli affari terroristici e i crimini internazionali*. Creato nel 2019 e situato a Parigi, ha giurisdizione nazionale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parquet_national_antiterroriste

E. Disposizioni di antiterrorismo in Svizzera

1) La politica e situazione normativa svizzera attuale:

Il Consiglio federale nel 2015 ha pubblicato sul Foglio Federale un testo nel quale espone la "Strategia svizzera per la lotta al terrorismo". In questo si può leggere quanto segue.

“Il terrorismo mette a rischio la pace mondiale e la sicurezza internazionale e, di conseguenza, la libertà e la sicurezza della Svizzera e i suoi interessi sul proprio territorio e all'estero. È una minaccia per la popolazione residente in Svizzera, i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e l'ordinamento democratico del Paese.

I terroristi, commettendo o minacciando di commettere gravi reati e diffondendo la paura e il terrore, mirano a influenzare o trasformare con metodi illeciti lo Stato e la società.

La Svizzera vuole proteggere se stessa e i propri interessi contro il terrorismo. Lotta pertanto contro di esso con tutti i mezzi a sua disposizione e nei limiti delle possibilità concesse dallo Stato di diritto, tutelando i diritti umani e le libertà fondamentali.

Si impegna inoltre affinché i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i genocidi non restino impuniti, indipendentemente dal fatto che le azioni di una delle parti in causa possano essere o no definite una forma di terrorismo.”

“Linee guida: In Svizzera non si verificano attentati terroristici; il territorio del Paese non è utilizzato né per il finanziamento né per il supporto logistico né per la pianificazione di attività terroristiche in Svizzera o all'estero. La lotta al terrorismo è portata avanti nel quadro della Costituzione e del diritto internazionale tenendo conto in particolar modo dei diritti fondamentali e dei diritti umani. La Svizzera mantiene un equilibrio tra libertà e sicurezza e in casi dubbi mette in primo piano la libertà. A livello internazionale la Svizzera è considerata un partner affidabile e prudente che rispetta gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale.”

“Basi Legali: il terrorismo viene combattuto con i mezzi dello Stato di diritto. Il perseguimento di reati nel campo del terrorismo rientra in linea di principio nella giurisdizione federale. La difesa dai pericoli con mezzi di polizia è un compito affidato ai Cantoni. La Confederazione è responsabile, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, della salvaguardia della sicurezza interna tramite indagini di polizia giudiziaria e inchieste penali svolte dal Ministero Pubblico della Confederazione nonché del controllo alle frontiere. Alla Confederazione compete inoltre il settore della politica estera e quello della cooperazione internazionale nei campi della giustizia, della polizia e dei servizi informazioni.”

“La Svizzera osserva il diritto internazionale applicabile (dell'ONU, del Consiglio d'Europa e di altri organismi). Come membro dell'ONU supporta la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo approvata nel 2006 dall'Assemblea generale ed è tenuta a mettere in atto le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

La Strategia globale anti-terrorismo dell'ONU poggia su quattro pilastri:

- 1. misure per l'eliminazione delle condizioni favorevoli alla diffusione del terrorismo;*
- 2. misure di prevenzione e di lotta al terrorismo;*
- 3. misure destinate a sviluppare la capacità degli Stati in questo ambito e a rafforzare il ruolo del sistema delle Nazioni Unite;*

4. misure che puntano a garantire il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto come base essenziale per la lotta al terrorismo.”

Nella lotta contro il terrorismo la Svizzera è attiva in quattro ambiti:

- prevenzione;*
- repressione;*
- protezione;*
- prevenzione delle situazioni di crisi.*

Attraverso la sua politica estera si impegna a combattere il terrorismo e le sue cause e persegue i seguenti obiettivi strategici.

Obiettivo 1: La Svizzera contrasta il terrorismo sul proprio territorio

Obiettivo 2: La Svizzera contrasta l'esportazione del terrorismo e il sostegno ad atti terroristici dal proprio territorio

Obiettivo 3: La Svizzera sostiene altri Paesi nella lotta contro il terrorismo

Obiettivo 4: La Svizzera non si fa ricattare dai terroristi

Obiettivo 5: La Svizzera è preparata ad affrontare eventuali attentati terroristici

Obiettivo 6: La Svizzera è un partner affidabile e prudente che rispetta gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale a livello globale

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/6143.pdf>

Il Codice penale svizzero prevede all'Art. 260quinquies "finanziamento del terrorismo":

1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.

4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.

La confederazione ha emanato leggi speciali, quali ad esempio la Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate del 12 dicembre 2014, che punisce ad una pena detentiva sino a cinque anni "Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività.”

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20142993/index.html>

Nelle proprie decisioni, il Tribunale Penale federale, basandosi sulla legge vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato islamico», applicando l'art. 260ter CPS sulle *organizzazioni criminali* anche alle *organizzazioni criminali terroristiche* che, nella attuale formulazione prevede una pena detentiva fino a 5 anni (cfr. Messaggio 18.071 Concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata" ad 4.1.2.6 pag. 5483).

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE8B7969CA76F9D3758.PDF

Le Temps di Ginevra rileva che, secondo il Servizio segreto federale, la pandemia di Covid-19 ha esacerbato le rivalità tra le maggiori potenze mondiali: ciò ha implicazioni per la politica di sicurezza internazionale. In Svizzera la minaccia terroristica rimane elevata.

Nuovi attacchi, ispirati allo stato islamico, sono probabili in Europa, osserva il Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) nel suo rapporto annuale pubblicato martedì. La Svizzera può essere uno degli obiettivi degli attacchi, ma non una priorità per i jihadisti.

<https://www.letemps.ch/suisse/menace-terroriste-reste-elevee-suisse-selon-confederation>

Il contesto strategico della Svizzera è caratterizzato dalla contesa economica ed egemonica tra gli Stati Uniti e la Cina e dagli sforzi che la Russia sta mettendo in atto per rafforzare la propria zona d'influenza in Europa. Anche il confronto tra gli Stati Uniti e l'Iran esercita effetti di portata globale. A ciò si aggiungono le minacce risultanti dal terrorismo e dall'instabilità nelle zone periferiche del continente europeo.

In Siria e in Libia non è ancora ravvisabile una fine dei conflitti armati. I due Stati sono tuttora potenziali fonti e Paesi di transito di importanti flussi migratori. Nuove situazioni di crisi, la destabilizzazione dell'Africa subsahariana e l'atteggiamento aggressivo e nazionalistico della Turchia possono ripercuotersi sulla situazione in Svizzera, non soltanto in termini di migrazione, ma anche a livello di attività terroristiche e dello sviluppo di fenomeni di estremismo violento. (pag. 20)

Secondo il SIC dal novembre del 2015 (periodo degli attentati a Parigi) il livello della minaccia terroristica in Svizzera è elevato. Tale minaccia continua ad essere caratterizzata in modo determinante dallo «Stato islamico» e dai suoi sostenitori e simpatizzanti. La minaccia rappresentata da Al-Qaida continua a sussistere. Il terrorismo di matrice etno-nazionalistica rimane significativo per lo stato della minaccia in Svizzera.

<https://www.vbs.admin.ch/it/ddps/organizzazione/unita-amministrative/servizio-attivita-informative.detail.document.html/vbs-internet/it/documents/serviziodelleattivitainformative/rapportisituazione/NDB-Lagebericht-2020-i.pdf.html>

Secondo un articolo apparso su Le Temps di Ginevra il 13 febbraio 2020, i dei membri svizzeri del Gruppo dello Stato islamico avrebbero tentato di far esplodere i giganteschi depositi di carburanti di Vernier, vicino all'aeroporto di Ginevra-Cointrin. Un disastro evitato a seguito di un intervento del Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC).

<https://www.letemps.ch/suisse/pire-attentat-prevu-suisse-dejoue-geneve>

- 2) Le nuove misure penali, procedurali penali del Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) e di Polizia federale (Polfed) varate dalla Confederazione il 25 settembre 2020 volte a lottare al terrorismo e non ancora entrate in vigore, scadendo i rispettivi termini di referendum il 14 gennaio 2021

Il Codice penale svizzero, a differenza del Codice penale francese, attualmente non ha ancora un capitolo apposito relativo ai reati di terrorismo con relative pene aggravate.

Le seguenti norme speciali sono state approvate dalle Camere federali *25 settembre 2020* mediante due pacchetti normativi:

1. Il *Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata*; e

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6945.pdf>

2. La *Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)*

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6793.pdf>

I relativi termini di referendum delle due modifiche legislative proposte scadono il 14 gennaio 2021 e l'entrata in vigore non è ancora stata decisa dal Consiglio federale.

Contro il pacchetto due vertente soprattutto su un rafforzamento dei poteri preventivi del *Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC)* e della *Polizia federale*, un comitato formato principalmente da esponenti di partiti e organizzazioni di sinistra ritiene che le misure nei confronti di individui potenzialmente pericolosi residenti in Svizzera rappresentino «un attacco frontale allo Stato di diritto».

https://www.cdt.ch/svizzera/lanciato-il-referendum-contro-la-legge-anti-terrorismo-CL3278657?_sid=IWjGZ7Hp

Il Piano d'azione nazionale elvetico per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (PAN) è stato adottato il 24 novembre 2017. Approvando il 25 settembre 2020 i già menzionati due pacchetti normativi, questi contemplano anche provvedimenti di prevenzione e reintegrazione.

<https://www.fedpol.admin.ch/dam/ejpd/it/data/aktuell/news/2017/2017-12-04/171204-nap-i.pdf.download.pdf/171204-nap-i.pdf>

Da un lato, nel primo pacchetto di norme, trasponendo gli impegni federali assunti con la ratifica la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo* e il relativo *Protocollo addizionale*, si prevede la revisione parziale del Codice penale (CP) potenziando il dispositivo penale contro il terrorismo. Tra questi di rilievo sono i seguenti punti:

- L'estensione della *Legge sulle attività informative della confederazione* (RS 121), in particolare dell'art. 74 relativo al "*Divieto di Organizzazioni*" ai gruppi vietati o oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite, con competenze di giurisdizione federale per reati relativi alla partecipazione o fiancheggiamento di tali gruppi su territorio elvetico.
- Precisazione, sempre nell'art. 74 della *Legge sulle attività informative della confederazione*, della definizione di *organizzazioni vietate* dal Consiglio federale a seguito della loro minaccia nei confronti della sicurezza interna ed esterna.
- Espulsione dal territorio svizzero da cinque a quindici anni di coloro che commettono atti preparatori punibili o reati attinenti al terrorismo ex art. 66 cpv. 1 le p nCPS;
- Nuovi reati specifici nel Codice penale svizzero di "*Organizzazioni criminali e terroristiche*" art. 260 ter nCPS (con estensione della pena da 5 a 10 anni); e "*Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo*" art. 260 sexies nCPS.
- Nuove competenze federali nel *Codice di diritto processuale penale svizzero* relativamente ai nuovi reati di terrorismo codificati nel *Codice penale svizzero* ed estensione ad essa di misure di *sorveglianze segrete*, impiego di *agenti mascherati* e in ambito di cooperazione internazionale in materia penale di formazione di "*squadre investigative comuni*".

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6945.pdf>

Mentre nel contesto del parallelo pacchetto di misure contenute nella *Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo* (MPT) il legislatore ha previsto le seguenti misure soprattutto di sorveglianza e preventiva, da parte dei *Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC)* e della *Polizia federale (Polfed)*:

- Estensione delle misure preventive di polizia federale ai sensi della *Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna* alle attività terroristiche, con possibilità di collaborazione con cantoni e comuni, in caso di delega a quest'ultimi dai cantoni (RS 120).
- Introduzione del concetto di misure atte a prevenire attività terroristiche, con, nell'art. 23e della *Legge per le misure per la salvaguardia della sicurezza interna*, la seguente definizione (evidenziazione del redattore):

1 Per *potenziale terrorista* si intende una *persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compirà attività terroristiche.*

2 Sono considerate **attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato**, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

- Conferimento di competenze a *Fedpol* per decidere *misure amministrative* specifiche nei confronti di un potenziale terrorista, quali obbligo di presentarsi, divieto di avere contatti, divieto di accedere determinate aree, divieto di lasciar il paese, residenza coatta, sorveglianza elettronica, misure soggette a ricorso al *Tribunale amministrativo federale* a San Gallo e, in caso di violazione, a sanzioni penali di giurisdizione federale.

Come indicato, contro tale secondo pacchetto i *giuristi e le giuriste democratiche svizzeri* hanno lanciato un referendum, sostenendo che tali misure repressive rappresentano un cambiamento di paradigma, sono eccessive e si trovano in conflitto con diversi diritti fondamentali che dovrebbero invece essere rispettati nella procedura penale. Il termine del referendum scade il 14 gennaio p.v. ed è possibile che tali disposizioni, se il referendum riuscirà, potranno entrare in vigore solo tra diverso tempo, o non del tutto, mentre non essendo stato lanciato il referendum sul pacchetto vertente sull'inasprimento delle sanzioni contro le organizzazioni criminali e terroristiche, inserendo anche nuovi reati penali, queste dovrebbero entrare in vigore probabilmente l'anno prossimo.

F. Attuali competenze di giurisdizione federali elvetiche in caso di reati a matrice terroristica

Le competenze di giurisdizione penale federale sono regolate dagli art. 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale federale (CPPS).

L'art. 24 CPPS relativo alla Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica recita quanto segue:

1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter [Organizzazione criminale], 260quinquies [finanziamento terrorismo], 305bis [Riciclaggio], 305ter [Carente diligenza in operazioni finanziarie] e 322ter–322septies [Corruzione] CPS, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CPS, a condizione che:

- a. siano stati commessi prevalentemente all'estero;*
- b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.*

2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo (reati contro il patrimonio) e undecimo (falsità in atti) CPS, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:

- a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e*

b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.

3 L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

La modifica legislativa votata il 25 settembre 2020 come visto prevede di estendere la competenza federale indicata nell'art. 24 CPPS ai seguenti reati: 260sexies [Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo] ed art. 260ter CP [organizzazione criminale o terroristica].

D'altro canto, l'art. 2 relativo alle disposizioni penali della *Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate* stabilisce quanto segue:

1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

3 Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

Conseguentemente, tutti i reati che abbiano riferimento con elementi attinenti a "terrorismo" sono, di base, di competenza di indagine federale, dunque del Ministero Pubblico della Confederazione e della Polizia federale, quest'ultima nell'ambito dei propri compiti investigativi ex art. 306 CPPS, ad esclusione quindi delle polizie, Ministeri Pubblici e Governi cantonali (e comunali).

La Polizia cantonale è tenuta ad informare senza indugio il Ministero pubblico della confederazione circa eventuali reati gravi o altri eventi rilevanti, sulla base dell'art. 307 CPPS.

Sulla base dell'art. 25 CPPS, il Ministero Pubblico della Confederazione può delegare ai Cantoni l'istruzione e il giudizio solo di reati di sua competenza contemplati nell'art. 23 CPPS (salvo il genocidio, crimini contro l'umanità e i reati di guerra) ma non quelli dell'art. 24 CPPS (giurisdizione federale per criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica).

G. Ulteriori specificità svizzere del reato terroristico di diritto penale materiale, espiativo e della nazionalità

1) Assassinio

Solitamente, la finalità di un attentato terroristico, consiste nell'uccidere o ferire gravemente una o più persone, che sovente il caso porta sulla traiettoria o nelle vicinanze del terrorista al momento in cui questo decide di passare all'atto.

Una delle tipicità dell'attentato terroristico, ai sensi del diritto penale materiale, è dunque una volontà o un tentativo di uccidere una o più persone per propagare paura o timore. Vi possono però anche essere azioni premeditate contro vittime mirate.

Tra le fattispecie dei reati contro la vita e l'integrità della persona, l'assassinio (assassinat, Mord) viene descritto quale forma aggravante dell'omicidio (homicide, Tötung), che consiste nell'uccidere intenzionalmente una persona.

L'art. 112 CPS relativo all'assassinio recita quanto segue:

*“Se il colpevole ha agito con **particolare mancanza di scrupoli**, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente **perversi**, pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.”*

Il reato di assassinio rappresenta uno tra i reati con la sanzione detentiva edittale più elevata del Codice penale svizzero, ed è chiaro che qualsiasi atto terroristico con morti o feriti gravi comporterà quasi sempre, in applicazione del principio *in dubio pro duriore*, l'escursione esplorativa da parte del Ministero Pubblico della Confederazione del reato tentato o compiuto di assassinio. Sovente l'inchiesta è accompagnata da una perizia psichiatrica volta verificarne l'incapacità o scemata imputabilità del reo ex art. 20 CPS

Vediamo qui di seguito qualche principio dottrinale e giurisprudenziale che può connotare il reato di **assassinio terroristico** in Svizzera.

Ho integrato delle mie note di dottrina e giurisprudenziali elvetiche, aggiungendo qualche spunto sistematico del reato di omicidio desunte da penalisti classici italiani.

Non si tratta di una lista di controllo definitiva né assoluta, bensì di una collezione di principi sistematici e pensieri dottrinali e/o giurisprudenziali, integrati alla sistematica descrittiva di penalisti classici italiani, a valere quale spunto di riflessione:

1. Solitamente l'esistenza di un reato di assassinio non si determina in funzione di un solo indizio, bensì la tendenza del terrorista va esaminata **globalmente**. Per giudicare della **perversità** si esamineranno anche fatti **antecedenti** e **posteriori** all'atto terroristico.
2. Una **mancanza particolare di scrupoli** è denotata se il **movente** terrorista è particolarmente **perverso**, lo **scopo** è particolarmente perverso o la **modalità** è particolarmente perversa. Particolare **perversità** rivelata da un movente **egoista** o l'esecuzione dell'attentato in modo **subdolo** e a **sangue freddo**, ad esempio se la vittima si fidava ciecamente del suo carnefice (detto anche **assassinio proditorio**).

L'assassinio proditorio può derivare sia sotto il pretesto e le apparenze di amicizia sia dissimulando la propria inimicizia. V'è **prodizione espressa**, nel caso in cui il terrorista esprime parole o atti amichevoli e **prodizione tacita**, quando il terrorista risulta insieme a convitto, viaggio e in genere in relazioni di ospitalità o dimestichezza. La prodizione si distingue dalla **premeditazione**, siccome quest'ultima comporta una maggiore calma di riflessione.

3. L'assassino terrorista solitamente denota una **cattiva tendenza etica** di **egoismo** crassamente primitivo, che, **privo di sentimenti sociali** e con **freddezza affettiva**, pur di realizzare il **proprio interesse egoista**, non tiene in nessun conto la vita altrui.
4. **Egoismo** è inteso quali tutte le tendenze del terrorista quale individuo di impossessarsi del proprio ambiente, di potere e dominio su di esso, in violazione aggressiva delle opposizioni nei suoi confronti. Uccidere una persona per **egoismo** è indice di **perversità** particolare.
5. Dalla separazione tra **esame giuridico** ed **esame psichiatrico** deriva la **scemata responsabilità** del terrorista, la cui esistenza non esclude la **perversione**.
6. Il terrorista può agire per **commozione** (*Affekt* in tedesco), la quale può essere a) **una commozione d'animo** da pressione acuta che si manifesta con reazione subitanea, o b) una **profonda prostrazione** quale stato che matura progressivamente durante un lungo periodo. Una situazione di **prostrazione** non esclude la qualifica dell'atto terroristico quale assassinio.
7. Una **commozione violenta** è scusabile quando appaia giustificata. Non è scusabile quando avvenga unicamente o quasi unicamente a fini **egoistici**. Una rabbia è ancora meno scusabile quando non è diretta contro la causa stessa, bensì contro un terzo innocente.
8. **Prima del delitto**, l'**egoismo** viene considerato **perverso** quando trascende ogni misura, quando il terrorista uccide per ossequiare a proprie esigenze non esistenziali. La perversione può derivare al movente del delitto, quale **vendetta** o **egoismo**. Se l'**origine del conflitto** è stato cagionato totalmente o pure principalmente dal terrorista stesso, allora **non è scusabile**. Per il terrorista l'assassinio importa in generale su ogni altra considerazione: per la soddisfazione dei propri bisogni egoisti egli è pronto a sacrificare la vita di uno o più esseri umani a seguito dei quali egli non ha dovuto soffrire, facendo così prova di una totale **manca di scrupoli** e **freddezza affettiva**.
9. Quale **esecuzione del delitto**, la **modalità particolarmente perversa** può consistere nell'utilizzare veleno, fuoco, efferatezza, atrocità, colpi reiterati, brutalità fisica o spirituale. L'**efferatezza** è data quando viene cagionata inutile sofferenza alla vittima o a terzi. L'**assassinio con agguato**, si ha quando il terrorista per aggredire la vittima si **nasconde** per priombarle addosso all'impensata. L'**assassinio con insidia** si ha quando con esso vi è una **violazione della fiducia** riposta dalla vittima.
10. Quale **comportamento dopo il delitto**, perversione è denotata dalla mancanza di pentimento del terrorista, il tentativo di nascondere le tracce non denota come tale

perversione mentre la chiamata di soccorsi e la collaborazione si contrappone alla perversione.

11. **L'analisi del carattere** del terrorista permette di valutare se il fatto si iscrive nella mentalità del reo oppure si tratta di una sbandata momentanea. L'egoismo del terrorista può avere incrinato i rapporti famigliari, che vanno dunque anche essi esaminati.
12. L'assassinio terroristico a sua volta può essere categorizzato quale **commesso per altrui mandato o mercede** (ad esempio per una associazione criminale terroristica), distinto a sua volta tra **semplice** e **qualificato** nel caso in cui il mandato sia **gratuito** o **mercenario**

(I punti 13, 14 e 15 sono delle tesi derivate ipotizzate dal sottoscritto):

13. Dal concetto latino di vendetta "**innoxius pro noxio**", i terroristi che offendono un innocente al posto del colpevole, non sono scusabili e dunque possono ritrovarsi ad agire nel novero dell'aggravante dell'assassinio o assassinio tentato. Uccidere **terzi innocenti** per punire l'ordinamento dello Stato considerato nemico, costituisce, da parte del reo, anche se si trova in una grave situazione conflittuale, uno dei tratti caratteristici della perversità: denota una **mancanza completa di scrupoli** e una grande **freddezza affettiva**. La volontà di **distruzione totale, casuale**, portando con sé **uno o più innocenti** contro la loro volontà, è la manifestazione di un **egoismo proprio** o un **egoismo della organizzazione terroristica** (nel caso di **assassinio terroristico su mandato**) che non solo è **perverso**, bensì ne è la origine stessa. Lo stato di **tormento passionale** del terrorista chiede la sua liberazione attraverso l'azione, quest'ultima non è scusabile se basata su fini egoistici o di organizzazioni criminali terroristiche e diretta verso terzi innocenti per colpire lo Stato o chi per esso.
14. La particolarità dell' **assassinio proditorio** deriva quindi dal **tradimento** nei confronti della vittima o di chi l'assassino vuole colpire indirettamente, colpendo la vittima innocente. Il termine proditorio deriva dal latino proditorius, da traditore, ingannevole. Derivato da "prodere" quale abbandonare, dare in preda, tradire. La versione latina ha anche assorbito il significato della dizione greca "prodidomi" che significa consegnare nelle mani, abbandonare a tradimento.
15. L'offesa della **vittima innocente in luoghi aperti al pubblico**, denota una perversità ancora maggiore, quando la vittima è stata tratta in inganno da prodizione, non aspettandoasi questa, secondo il principio dell'affidamento nella società civile, che una persona sua simile possa decidere di toglierle la vita ciecamente senza motivo. Si tratta anche di un **tradimento**, rispetto allo Stato da parte del reo, che ha **abusato** della **libertà** e fiducia che lo stesso Stato gli ha concesso.

2) Carcerazione a vita / espulsione dal territorio elvetico / revoca della doppia cittadinanza

Per concludere, un elenco ulteriori norme espiative, di allontanamento e relative alla cittadinanza attinenti ad atti di terrorismo perpetrati quale assassinio ex. 112 CPS, subordinatamente omicidio ex art. 111 CPS nel territorio svizzero:

- Ai sensi dell'art. 64 1bis CPS, se le condizioni sono adempiute, il terrorista rischia la carcerazione a vita.
- L'art. 66a CPS stabilisce che in caso di assassinio, omicidio intenzionale o lesioni personali gravi il terrorista viene espulso dal territorio elvetico da cinque a quindici anni.
- Da ultimo, un aspetto particolare del reato di terrorismo, consiste nella conseguente possibilità della revoca della cittadinanza svizzera nei confronti di persone al beneficio del doppio passaporto con cittadinanza svizzera. Infatti, l'art. 42 della *Legge federale sulla Cittadinanza*, (RS 141.0) recita:

La SEM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

A tale proposito, si confronti lo studio « *Le terrorisme et la déchéance de la nationalité suisse* », CAS droit des migrations, Alix Manconi, Travail final sous la direction du Professeur Sarah Progin-Theuerkauf, Fribourg, Suisse, Maggio 2017)

H. Ipotesi di valutazione dei diversi episodi in chiave normativa elvetica e non solo:

1) Le diverse casistiche

Dalle distinzioni espresse in precedenza si possono desumere taluni elementi di tendenza relativamente alle diverse inchieste penali attualmente aperte in Svizzera per terrorismo, rispettivamente, mutuandone i principi, a titolo di esercizio, si può per analogia ipotizzare quale direzione potrebbero prendere le inchieste avviate in Francia, Svizzera, Austria e Germania.

I casi francesi, austriaco e di Morges e Lugano, sembrano abbiano chi più chi nulla a che fare con la religione islamica e meglio il Jihadismo sviluppato quale terrorismo armato islamico come sostenuto da talune frange del fondamentalismo islamico che invoca il principio-dovere islamico del Jihad.

Nella dottrina islamica il Jihad indica lo sforzo di miglioramento del credente per la causa di Dio per l'espansione dell'islam al di fuori dei confini del mondo musulmano, inteso quale impegno sacro e doveroso. In questo contesto i Mujaheddin sono i loro guerriglieri armati.

Il guerrigliero morto in azione viene rappresentato quale Shahid: un testimone della fede o martire per la stessa. Quello che per l'occidente viene considerato un atto terroristico, per i protagonisti "kamikaze" jihadisti, che si tolgono la vita per manifestano la propria fede attendendo alla vita di terzi innocenti ed allo Stato, vengono considerate operazioni di testimonianza di fede che portano avanti la Jihad quale impegno sacro e doveroso. L'aldilà musulmano è ricco di promesse anche per i martiri uccisi o morti in battaglia contro i non musulmani.

Secondo Max Juergenmeyer gli atti di guerriglia religiosa non sono solamente tentativi di "delegittimazione" ma anche di rilegittimazione: tentativi di riconquistare tramite la violenza il riconoscimento pubblico della legittimità della visione del mondo religiosa (Terroristi in nome di Dio, Editori Laterza, 2003, pag. 251).

Secondo il Consiglio Federale nel proprio messaggio del 22 maggio 2019 *"Il terrorismo di matrice jihadista ha dato un nuovo volto al terrorismo, configurandosi sempre più come un terrorismo «low cost» che può essere perpetrato con mezzi modesti e una scarsa pianificazione anche da singoli individui."* (Cfr. Messaggio 19.032 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo", FF 2019, pag. 3940)

La concezione religiosa di omicidio – assassinio con epilogo suicidale terroristico, finalizzato a ledere l'incolumità di terzi innocenti e quella pubblica suscitando timore e paura, non viene riconosciuta dall'ordinamento svizzero quale giustificante tali atti. Anzi, trattandosi di atti egoistici e/o finalizzati ad assecondare le richieste di organizzazioni criminali terroristiche, sono punibili in Svizzera, in caso di morte di vittime, verosimilmente quali reati di assassinio, di partecipazione ad organizzazione criminale ex art. 260ter CPS e -se ne sono date le premesse- per violazione della *Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.*

A Nizza l'attentatore sembra avesse con sé un Corano, ha espresso proclami religiosi ed ha agito nel giorno della nascita del Profeta; a Vienna l'attentatore aveva precedenti penali per sostegno a gruppi terroristici e si era preparato per l'atto criminale come fosse destinato al sacrificio finale quale martire mediante esplosione, sebbene non portasse con sé esplosivi bensì una cintura esplosiva finta.

L'evento di Lugano, sebbene vi fosse stato qualche collegamento forse maggiormente simbolico che reale con un'organizzazione criminale terroristica, questo sembra meno concretizzato e la rea sembra fosse stata meno determinata rispetto agli altri casi. Non essendoci stata la morte delle vittime, la Procura federale dovrà esaminare se c'era la volontà di uccidere e, in tal caso, se tale eventuale tentato reato sia sussumibile ad un tentato assassinio o un tentato omicidio e se vi siano problemi al livello di imputabilità, a seguito di eventuali problemi psichiatrici della rea. È l'unico caso tra quelli esaminati con una donna quale protagonista dell'aggressione.

Il caso di amok di Treviri è, invece, rispetto agli altri, atipico, ma non per questo il meno preoccupante. Anzi, l'assenza di segnali premonitori sotto certi versi rende tale tipo di aggressione proditoria, dal profilo istituzionale, ancora più difficile da prevedere, anche adottando sistemi di vigilanza e controllo preventivo.

Il caso di Treviri è atipico per quanto concerne il movente e l'apparente assenza di un collegamento con una organizzazione criminale terroristica nota, siccome non sembra neppure che il reo abbia voluto influenzare o modificare l'ordinamento dello Stato germanico quantomeno quale *longa mano* di tali organizzazioni criminali terroristiche.

Forse il reo voleva commettere l'atto criminale per motivi egoistici propri o per propagandare paura e timore sociale quale forma di auto-realizzazione o vendetta distruttivi. Se così fosse, la serie di gravissimi reati ripetuti, avrebbero, oltre alle componenti di reati contro i singoli, una valenza ancora più grave di attentato sociale allo Stato basato sul tradimento del convivere civile e dell'affidamento, degli altri componenti della società, anche del rispetto da parte sua -nel caso in oggetto- delle regole della circolazione stradale.

La decisione improvvisa di transitare a velocità su una strada pedonale, investendo i pedoni che ignari vi si trovavano per caso, rappresenta più di una semplice serie di drammi mortali e di lesioni gravi: può rappresentare simbolicamente la volontà di colpire lo Stato, la società, la sua popolazione in contrapposizione al desiderio di quest'ultima di convivere in pace.

Una proditorietà, un tradimento, dell'affidamento della popolazione e dell'obiettivo di convivere socialmente in pace. Questa forma di "tradimento" è anche stata percepita in modo chiaro in Francia, in ambito terroristico, quando la popolazione si chiedeva, ad ogni attentato, come fosse mai possibile che tali atti ostili venissero sovente attuati anche da terroristi loro stessi concittadini, cresciuti assieme a loro, nella stessa Patria.

Attualmente, in assenza di presupposti terroristici di competenza federale, un caso amok rientra nel contesto dei crimini di diritto comune, ed è quindi di competenza della polizia e ministeri pubblici cantonali territorialmente competenti.

2) Il terrorismo classico e "psycovid-19" ?

Nel contesto della paura e del timore generati dagli atti di "terrorismo", non va scordato la "doppia incertezza" dell'attuale periodo storico di pandemia Covid-19 e quanto per tutti risulti difficile superarlo mantenendo il necessario equilibrio.

Come rilevato dallo Psicologo e Psicoterapeuta italiano Luciano Peirone nel recente scritto sul tema "*Un nemico venuto dal nulla: riflessioni psicopatologiche e psicoanalitiche sull'Invisibile-Intangibile*":

"Il virus fa "s-ragionare". Vanno in crisi tanto la ragione filosofica quanto la ragione psichica (cioè l'equilibrio mentale e l'equilibrio dell'anima).

Il virus in generale, e questo in particolare (SARS-CoV-2), appartiene, in senso sia filosofico sia psicologico, all'universo dell'Irrazionale, dell'Irragionevole: ecco perché risulta così sconvolgente. Esso sta al di fuori di ogni Ratio, spingendosi, secondo il linguaggio psicodiagnostico, oltre i confini della Norma (virus anormale/anomalo), oltre i confini che

proteggono la psiche dal baratro dell'esperienza psicotica. Esso tende ad introdursi, surrettiziamente, nell'altrui organismo, e tende ad introdurre la psiche del corpo infettato nell'area della follia.

La Ragione si perde nel Regno del Nulla.

Da qui il comprensibile terrore, manifesto o latente che sia, conscio o inconscio che sia.”
(“NUOVO CORONAVIRUS E RESILIENZA, Strategie contro un nemico invisibile”, 2020, Anthropos edizioni, Torino, pag. 68)

Nella stessa raccolta di scritti, sul tema “*Complessità e pandemia: la dimensione psicologico-clinico*” nel capitolo “*Il COVID-19 come sfida complessa*”, il Medico-Psichiatra-Psicoterapeuta italiano Mario Fulcheri scrive:

Già in precedenza l'AIDS, così come altre patologie virali, così come pure il terrorismo, in quanto connesse alla invisibilità e alla imprevedibilità dei “diffusori”, hanno comportato la necessità di strategie ed azioni complesse, attraverso approcci multidisciplinari, multidimensionalità anche culturale e sociale e nuovi campi esperienziali. La diversità d'impatto, la crescita esponenziale, la differenza di capacità, risorse e competenze tra le varie comunità e istituzioni hanno comportato, nell'emergenza, reazioni politiche e comunitarie caratterizzate quasi sempre da risposte frettolose e senza opportuna riflessione, da comportamenti agiti, dove sono prevalse le componenti emotive (paura, ansia, angoscia, rabbia) con parallelo sgretolamento della “cultura dei diritti”. Il virus “come invisibile diffusore di sofferenza, dolore e morte”, l'epidemia “come divisione”, come sospettosità, paranoia ed esaurimento emotivo contagianti, con conseguente clima comunitario, a sua volta amplificatore di angosce, di inquietudine e anaffettività difensiva. (“NUOVO CORONAVIRUS E RESILIENZA, Strategie contro un nemico invisibile”, 2020, Anthropos edizioni, Torino, pag. 27)

Come un attacco terrorista determina paura generata dall'ignoto e dall'irrazionale, a seguito della imprevedibilità cieca dei “diffusori”, all'allarme sociale “terrorismo” concorre attualmente, in parallelo, l'allarme sociale “patologia virale” Covid-19. In tale contesto, forse il timore dei possibili “diffusori” di episodi di terrore amok può assumere una connotazione di paura ancora maggiore rispetto a quelle del terrorismo classico a base di organizzazioni terroriste vietate, siccome il caso amok è ancora più imprevedibile e dissennato e come tale ancora più vicino all'imprevedibilità virale. Imprevedibilità che può determinare una riduzione di fiducia nel prossimo e dunque aumentare ulteriormente il distanziamento sociale tra gli individui, non solo per timore del contagio con il virus, ma anche del possibile verificarsi di un irrazionale evento amok.

Tale doppio allarme sociale, rende ancora più difficile sia per la popolazione, sia per le autorità giudiziarie e prima ancora di polizia, gestire operativamente ed emotivamente tali problematiche in modo equilibrato, peraltro con risorse sempre più limitate.

Occorrerà valutare se questa doppia emergenza non genererà, purtroppo, un incremento di reati violenti diretti verso obiettivi diretti o indiretti nei confronti di terzi innocenti a valenza simbolica di vendetta nei confronti dello Stato o la società, oppure, come

riscontrato recentemente in Giappone ma non solo, un incremento di fenomeni autoaggressivi suicidali.

L'aggressività impulsiva può anche derivare da psicopatologie dissociative centrali o da disturbi narcisistici progressi (che possono manifestarsi in forma palese o nascosta) determinati da una insicurezza di base compensata da grandi fantasie. Il desiderio di accettazione sociale può inibire anche a lungo l'idea di procedere con aggressività aperta. Se non avviene una periodica scarica appropriata degli impulsi aggressivi, si possono anche accumulare rabbia e risentimento, che possono poi anche esplodere in caso di un ulteriore insulto o evento scatenante, portando anche a violenza mirata o cieca su persone o beni pubblici.

Come in regime Covid-19 lo Stato ha il dovere nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, di proteggere sanitariamente i malati e tutelare la salute pubblica mediante adeguate misure, così lo Stato ha il dovere di fare quanto possibile per proteggere la popolazione da violazioni dei diritti fondamentali alla vita ed alla integrità personale determinate da cieco terrorismo proditorio, sia questo organizzato o di origine singola auto-indotta.

Non vi sono elementi per sostenere che la pandemia Covid-19 abbia effetti psichici diretti tali da indurre persone a commettere atti amok. L'effetto dirompente indiretto della pandemia sulle certezze anche economiche potrebbe però facilitare in talune persone una rappresentazione dissociata della realtà, non essendovi ancora letture certe o facili e dovendo anche la politica tenere il timone a dritta, nonostante le grandi incertezze ed il crescente nervosismo della popolazione in contesto di risorse sempre più scarse.

Il ruolo politico, sempre maggiore, dei media sociali e il problema del loro controllo, in questo contesto, potrà anche giocare un ruolo di una certa importanza.

I. Il caso atipico di Treviri: un amok quale "lupo solitario" può anche avere connotazioni terroriste?

In questo contesto occorre svolgere una breve riflessione sui casi particolari dei crimini perpetrati da persone definite dalla polizia casi "amok". Parola questa, che solo a sentirla, suscita in qualsiasi appartenente alle forze dell'ordine attenzione e vigilanza di priorità massima, per il pericolo imminente alla vita che questo fenomenologia può rappresentare.

Dal portoghese "amuco", diventata nota nel XVII secolo attraverso le descrizioni di viaggio ed è stata presa in prestito dalla lingua malese "amuk" a seguito di una malattia riscontrata in taluni indigeni della Malesia. Rappresenta un disturbo psicopatologico caratterizzato da accessi di furia aggressiva od omicida scatenati da un insulto reale o immaginario, durante i quali il soggetto attacca indiscriminatamente qualsiasi individuo. Viene utilizzato in particolare nella lingua tedesca nelle seguenti combinazioni: "correre amok", "guidatore amok", "tiratore amok" o quale guidatore con rabbia cieca, con desiderio patologico di aggressione ed omicidio.

Spesso atti terroristici si mescolano con personalità psichicamente fragili, persone disperate che, come visto sopra, in situazione di commozione d'animo o di profonda prostrazione -che di per sé non giustificano l'atto né escludono la condanna per assassinio- commettono serie di reati efferati in stato psicopatologico alterato. Oltre a queste vi possono anche essere casi di azioni chiamate "amok" che di per sé non hanno legami con organizzazioni criminali, bensì derivano da convinzioni personali sociopatiche.

La problematica degli amok è conosciuta e temuta da tutti i servizi di informazione preventiva e di polizia siccome difficilmente prevedibile, e, poiché, da quando l'assalto proditorio è iniziato -purtroppo- questo può essere gestibile usualmente solo mediante uno confronto fisico -a fuoco- con le forze dell'ordine con, quale epilogo, sovente la morte del furioso omicida, dopo che questo a sua volta ha ucciso diverse persone innocenti sul suo cammino, potendo poco la ragione.

Talvolta, come nel martirio terroristico, è lo stesso criminale che sceglie volontariamente tale epilogo.

In questo contesto la rapidità di intervento volta a neutralizzare o contenere il fattore di pericolo è cruciale: i secondi e i minuti fanno la differenza, a prescindere dalle competenze giurisdizionali.

D'altro canto, la stessa procedura penale federale prevede all'art. 218 CPPS, relativo all' "arresto provvisorio ad opera di privati", che:

Qualora non sia possibile far capo per tempo all'intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:

a. è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; o

b. è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.

Ritenuto che ex art. 200 CPPS relativo al' "uso della forza", che vale per tutti:

L'uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo; deve inoltre essere proporzionato.

Non necessariamente gli amok hanno intenzione di modificare l'ordinamento dello Stato, bensì si tratta spesso di soggetti che commettono tali crimini in stato di disperazione, malata o sotto crisi da abuso di droghe, quali persone fragili, squilibrate che si considerano disintegrate nella società, che la percepiscono quale ostile ed architettano contro di essa un personale piano di vendetta a fini puramente egoistici.

Ciò non esclude però che un caso amok non possa essere correlato in qualche modo, concretamente o ideologicamente, con un'organizzazione criminale terroristica, ciò che rende in tal caso ipotizzabile l'apertura anche di una inchiesta per il reato di partecipazione a tale *organizzazione criminale* e/o di violazione della *Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.*

In questo contesto, le misure preventive di controllo e di integrazione delle persone a rischio di devianza o radicalizzazione, spesso giovani adulti, talvolta anche nati ed originari

del paese dove i crimini sono compiuti, è fondamentale per evitare che possano commettere reati anche quali amok dissociati da qualsiasi ragionamento politico o religioso. Ma proprio la dissociazione e asocialità, anche religiosa, dei potenziali amok, rende gli stessi particolarmente difficili da anticipare nei loro progetti criminali, anche per i servizi di analisi preventiva della sicurezza dello Stato.

Sovente, una valutazione preventiva può essere effettuata analizzando il comportamento del potenziale amok anche sui grandi dati in provenienza dai media sociali e incrociando le informazioni relative ad esempio al possesso di armi o vicinanza a materiale da guerra o esplosivi. Attività per la quale, salvo evidenti segnali che possano fare ipotizzare l'esistenza di reali atti preparatori punibili, necessita di una esplicita base legale, in particolare se lo Stato vuole analizzare e raccogliere preventivamente dati su delle persone reputate a rischio, prima ancora che vi siano gli elementi per aprire un vera e propria inchiesta penale. In questo contesto, lo sdoppiamento di competenze tra quelle dei cantoni e quelle della confederazione in materia terrorismo, rispettivamente della competenza esclusiva dei cantoni per i reati amok "puri", vale a dire esenti da contaminazioni di ordine terrorista nel senso classico codificato e riconosciuto a livello internazionale, non aiuta certo. Da un lato, la Confederazione non può (e non lo potrà verosimilmente neppure con la nuove normative votate quest'anno) effettuare analisi e ricerche volte a mettere in luce determinati fenomeni che potrebbero anche diventare pericolosi, come pure i cantoni lo possono fare unicamente sulla base di indizi concreti che possano fare ipotizzare l'esistenza di un reato di atto preparatorio.

In considerazione del fatto che sovente a rischio possono essere anche giovani in età scolastica, la messa in atto di valide misure di controllo preventivo in tale ambito è di vitale importanza anche per gli istituti scolastici e chi li frequentano. Ciò, non solo per permettere di evitare che delle idee pericolose si possano consolidare lasciando giovani magari ingenuamente liberi di esplorare il campo degli "*atti preparatori*" penalmente punibili, ma anche proprio di evitare che un giovane possa giungere fino a tale punto, con tutto ciò che una successiva apertura di un procedimento penale contro di lui, se viene fermato in tempo, per atti preparatori punibili con una sua successiva eventuale condanna penale, può significare in sofferenze, per la sua giovane vita e quella dei suoi parenti.

A tale proposito è interessante il testo "*Amok Gewalt Suizid Stalking*", ad uso dei consulenti universitari del Baden Württemberg pubblicato nel 2010 dopo l'assalto proditorio di Winnenden in Germania quando, l'11 marzo 2009 uno studente diciassettenne con una pistola Beretta sottratta al padre, sparando complessivamente centododici colpi, uccise quindici persone tra cui diversi studenti e docenti e ne ferì undici, per poi suicidarsi dopo una fuga di diverse ore.

<https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=243&token=3337fbdd9dc003a6a0d5460d7bfb9f310795741a>

Come pure il libro specifico di curato da Matthias Böhmer "*Amok an Schulen - Prävention, Intervention und Nachsorge bei School shootings*" (Springer Verlag, 2018).

Interessante è anche la tesi sostenuta dallo studioso di antropologia culturale Benjamin Reed che nel testo *“Love not the World”*, pubblicato nel marzo 2011 (*rivista “Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture”*, Vol IV, pag 77 ss), secondo cui occorre riconsiderare i casi di amok, le sparatorie e gli attentati suicidi islamici quali diverse espressioni di una *psicopatologia dissociativa centrale*.

Dall'episodio germanico emerge quanto sia importante che la polizia vicina al territorio, per i nostri parametri quindi anche quelle comunali, oltre a quelle cantonali, siano addestrate a reagire tempestivamente anche a fenomeni amok scolastici. Ciò permette di contrastare rapidamente il pericolo ed evitare che l'amok, prolungando il suo percorso, faccia più vittime sulla sua strada.

Il problema degli amok sarà probabilmente sempre più impegnativo da gestire in futuro, per lo Stato e la propria sicurezza interna, in considerazione anche dei sempre maggiori strumenti che, usati in modo improprio, oltre che armi, possono essere ottenuti a prezzo relativamente irrisorio, allo scopo di nuocere. Ciò, al di fuori dei casi amok, a maggiore ragione se si considera che questi mezzi possono anche essere utilizzati da membri di organizzazioni criminali terroristiche: sciame di droni, automobili simil-panzer con guida autonoma programmata, macchine di guerra automatizzate eccetera, nelle mani sbagliate, potrebbero in futuro generare problemi di sicurezza civile sia alla Confederazione sia ai Cantoni.

I casi di amok anche senza alcuna parvenza di collegamento con un'organizzazione criminale terroristica, se lo scopo del reo consiste nello spaventare la popolazione, potrebbe e dovrebbe rientrare nel novero dei reati di terrorismo più esteso di competenza federale. Si tratta infatti di crimini che non vogliono colpire unicamente la vittima singola, bensì con la cieca sconsiderazione della vittima stessa, manifestano la volontà di colpire arbitrariamente chiunque, con valenza di colpire simbolicamente, delegittimando la collettività tutta. Tale prospettiva conferisce al reato una connotazione maggiormente grave, siccome trascendendo l'individuo e potendo colpire irrazionalmente tutti, è suscettibile di generare paura o timore sociali estesi, non limitati quindi unicamente alla vittima colpita e ai suoi stretti contatti. Una tale componente irrazionale con effetto di propagazione di paura e timore estesi, dovrebbe rientrare anch'essa, sebbene non ancora riconosciuta, nella definizione naturale di “terrorismo”.

Lo studioso di sociologia e religioni Max Juergenmeier nel suo libro *Terroristi in nome di Dio*, nel capitolo *“La logica della violenza religiosa”* e *“Potenziare uomini marginali”*, ebbe ad indicare che *“Una società garantisce un ruolo sociale riconosciuto, addirittura eroico, a quei suoi cittadini che partecipano a grandi lotte e hanno ricevuto la licenza morale di uccidere.”* (...) *“Come i soldati degli eserciti veri, i soldati immaginari delle guerre universali sono di solito giovani e maschi. Appartengono, tendenzialmente, anche a gruppi marginali da un punto di vista finanziario e sociale, con un grande bisogno di acquistare potere. Come tutte le generalizzazioni, però, ci sono le eccezioni significative: i leader del gruppo, ad esempio, sono spesso individui benestanti di mezza età. È la stessa giovane*

età della maggioranza dei membri dei movimenti a renderli marginali (...)." (cfr. Editori Laterza, 2003, pag. 206-207).

In questo contesto potrebbe essere rilevato che, taluni marginalizzazioni determinate dalla crisi economica mondiale generata dalla crisi di Covid19, potrebbe anche generare un aumento, oltre che del terrorismo a matrice religiosa anche di quello derivato da degli amok marginalizzati. Gli episodi di Nizza e Vienna e Morges ha visto quali protagonisti giovani tra i 20 e i 28 anni, mentre il responsabile dell'episodio di Treviri ha 51 anni. Tutti, chi più chi meno, sembrano persone facenti parte di gruppi finanziariamente e/o socialmente marginali.

In considerazione di ciò, quantomeno a titolo di indagine preventiva mediante il *Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC)*, le proposte contenute nel pacchetto di misure concernenti la definizione di "potenziale terrorista" che minaccia di commettere gravi danni propagando paura e terrore, ex il nuovo art. 23e della *legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna*, potrebbero sembrare di potervi rimediare, determinando una competenza federale di valutazione preventiva anche dei casi di amok dissociati da organizzazioni criminali terroristiche, quando il loro obiettivo è quello di seminare terrore. Tale interpretazione potrebbe avere una logica ritenuto che, un amok, potendo colpire tutti indistintamente, può fare vittime di origine anche di molti cantoni, generando in questi e nella Confederazione paura e timore sociale.

Resta da chiedersi, come visto, perché, nel caso in cui un amok non faccia parte di una Organizzazione criminale terroristica, neppure la nuova legge preveda esplicitamente al Ministero Pubblico della Confederazione una competenza giurisdizionale di indagine preventiva su tali tipologie di reato, preclusa quindi anche alla Polfed ed al il SIC. La confederazione avrebbe gli strumenti tecnologici e le risorse per farle e potrebbe poi segnalare eventuali situazioni ritenute di pericolo ai rispettivi cantoni di competenza.

Dal profilo dei danni in termini di vite umane, degli ultimi eventi riscontrati in Eruropa, l'assalto proditorio perpetrato del guidatore amok di Treviri è quello che ha generato il bilancio più pesante in vite umane e feriti. Eppure, formalmente, non sarà verosimilmente qualificato quale atto di terrorismo internazionale e sarà trattato come un ripetuto crimine interno di diritto comune.

Nella normativa francese, contrariamente al diritto svizzero, viene riconosciuta e sanzionata anche la fattispecie di auto-radicalizzazione, o di "*lupo solitario*", quale prevenzione nei confronti degli individui considerati appunto auto-radicalizzati, senza un retroterra di contatti effettivi che permetta di considerarli parte di una organizzazione criminale terroristica (cfr. sopra al capitolo D).

La giurisprudenza svizzera ha già avuto modo di esaminare il concetto di "tiratore amok" nel 2005, prosciogliendo dall'accusa di omicidio un tiratore scelto della polizia che aveva contrastato e neutralizzato un tiratore amok per legittima difesa e per assistenza per la legittima difesa:

“Il tiratore amok rappresenta un pericolo potenziale ancora maggiore per la vita e l'incolumità di altre persone rispetto al sequestratore, poiché di solito è imprevedibile e disposto fin dall'inizio a mettere in pericolo la vita degli altri indistintamente e senza scrupoli.

Qualsiasi misura che non sia stata erroneamente adottata non può in alcun modo negare alle persone aggredite e alla polizia il diritto di esercitare il loro diritto di legittima difesa o il diritto all'assistenza per la legittima difesa in caso di continuazione di un attacco da parte del tiratore amok. Quest'ultimo non può sostenere che la polizia abbia commesso errori nelle sue azioni che renderebbero inammissibili i suoi atti di autodifesa.

Nella situazione data, il colpo mortale mirato era l'ultimo mezzo che prometteva successo e quindi l'ultima ratio per eliminare il pericolo rappresentato dal tiratore. Assoluzione del tiratore scelto dalla polizia dall'accusa di omicidio premeditato” (cfr. Rechtsprechung in Strafsachen, März 2005, No. 1, pag. 2 – traduzione dal tedesco del redattore).

I casi amok dunque, rappresentano una particolarità ancora poco studiata dal profilo della loro valenza di attentato terroristico alla sicurezza della società e dello Stato, e, ad oggi, in Svizzera verrebbero perseguiti basandosi su crimini di diritto comune da parte delle autorità giudiziarie e di polizia dei Cantoni.

J. Diritto antiterrorismo elvetico, conclusioni

Con tutte le riserve dei casi, essendo le indagini sugli episodi ancora in corso, dopo Nizza, e poco più di un mese prima, dopo Morges, in quattro mesi la comunità europea ha riscontrato una serie di episodi di assalti proditori ciechi in zone pubbliche o accessibili al pubblico che hanno causato morti e/o feriti innocenti a Vienna, Lugano, Treviri e, prima ancora, a Morges.

Quale mero esercizio accademico e senza presunzione di verità tento di delineare una sussunzione ipotetica dei fatti avvenuti e le relative conseguenze di legge sulla scorta del diritto penale svizzero vigente, come se questi fatti fossero avvenuti in Svizzera.

Si è trattato di episodi con uno o più tentati o compiuti efferati omicidi o assassini o lesioni gravi con insidia o con agguato, nei confronti di persone innocenti. Al momento si ignora se vi siano stati moventi o premeditazioni personali contro singole vittime.

La sfortuna delle vittime innocenti è consistita nel trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato alla presenza del reo, che l'ha -le ha- colpite mortalmente o gravemente ferite mediante armi bianche, armi da fuoco o armi improprie inusuali.

Una sfortuna che ha visto, verosimilmente per soddisfare i bisogni egoisti propri o di terzi, privare proditoriamente quanto arbitrariamente delle persone della propria vita o del proprio diritto alla salute ed all'incolumità fisica e psichica, suscitando grave commozione nei loro cari e nella società civile, determinando allarme e paura e rendendo necessario per gli Stati interessati, già in allarme a seguito della pandemia Covid-19, di dispiegare uomini e mezzi straordinari per parare ad eventuali ulteriori nuovi episodi e calmare la paura e il timore suscitati nella popolazione. Gli interessi di terzi potrebbero anche consistere nel mandato di svolgere tali azioni da parte di *Organizzazioni criminali terroristiche*, agendo ed eseguendo ciecamente la volontà di queste.

A seguito della ipotetica perversità particolare degli atti compiuti (le relative inchieste sono ancora in corso), ognuno dei quali va analizzato singolarmente nella sua globalità, di questi andranno valutati: la particolare assenza di scrupoli, la proditorietà, se effettuati subdolamente a sangue freddo, se sussiste prodizione tacita, se denotano assenza di sentimenti sociali e freddezza affettiva, se finalizzati a realizzare un interesse egoista proprio o di organizzazioni criminali terroristiche e se effettuati su mandato volto a colpire terzi innocenti al posto di presunti colpevoli. Questi elementi possono deporre a favore di un movente perverso e dunque ad ipotizzare il reato qualificato, consumato o tentato, di assassinio, premessa l'imputabilità del reo.

Il tentato o consumato assassinio, che prevede la carcerazione a vita o una pena detentiva non inferiore ai dieci anni, è una delle tipologie più alte delle pene edittali penali previste in svizzera. Anche gli atti "amok" possono adempiere la fattispecie di assassinio.

Oltre alla valutazione dell'assassinio o tentato assassinio, attualmente la Svizzera mutua lo strumentario di lotta alle *organizzazioni criminali* ex art. 260ter CPS anche per i casi di terrorismo, quando questo è collegato o si ipotizza il collegamento con *organizzazioni criminali terroristiche*. Tale reato punisce oggi il partecipante sino a cinque anni di detenzione.

I casi amok, non rientrano esplicitamente in tale fattispecie, salvo l'esistenza di collegamenti del reo con organizzazioni criminali terroristiche, e dunque non soggiacciono di base alla competenza federale. L'esclusione della giurisdizione federale del caso di reati amok individuali "puri", senza correlazioni con gruppi terroristi, è incomprensibile, ritenuto l'allarme sociale che questi episodi determinano come pure il notevole numero di vittime che questi generalmente possono causare. Dei recenti episodi, quello di Treviri, che sembra essere un atto individuale amok "puro", senza correlazioni di sorta con organizzazioni terroriste, è quello che ha generato più umana distruzione.

Nel caso specifico di organizzazioni terroriste bandite internazionalmente la *Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate*, nel caso di partecipazione a tali gruppi o organizzazioni vietati, prevede una pena detentiva fino a cinque anni.

In aggiunta a ciò, secondo l'art. 64 1bis CPS, se l'assassino perpetra un assassinio o un omicidio e le condizioni poste da tale articolo sono rispettate, lo stesso rischia il carcere a vita.

Inoltre, ex art. 66a CPS in caso di assassinio, omicidio intenzionale o lesioni personali gravi il terrorista viene espulso dal territorio elvetico da cinque a quindici anni.

Da ultimo, nel caso di terrorista doppio passaporto svizzero, l'art. 42 della Legge federale sulla Cittadinanza prevede che la SEM, con l'accordo del cantone di origine, possa revocare la cittadinanza svizzera nei confronti di persone al beneficio di doppia cittadinanza.

In Francia nel tempo si è sviluppato uno strumentario normativo specifico volto a contrastare il terrorismo (anche singolo, definito quale *auto-radicalizzato*) integrato in norme di diritto materiale e procedurale penale, reputandolo un crimine speciale che viene anche contrastato da misure amministrative, di polizia, di autorità penale inquirente (Procura nazionale antiterrorismo) di polizia di controllo delle frontiere speciali, diverse da quelle relative ai crimini comuni.

In Francia si stimano in quattromila radicalizzati potenziali terroristi e in duemila cinquecentoquaranta i detenuti che, uscendo di prigione, potrebbero risultare essere persone pericolose.

In Svizzera, per ora, i reati a matrice terroristica sono fortunatamente stati relativamente rari, grazie al lavoro preventivo del *Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC)* e della *Polizia federale* rispettivamente del *Ministero Pubblico della Confederazione*, che sono competenti per tutto quanto ha a che vedere con terrorismo di determinate organizzazioni, attualmente assimilate dalla giurisprudenza, se ne sono date le premesse, ad *organizzazioni criminali*.

I due pacchetti normativi anti terrorismo approvati dal parlamento federale il 25 settembre 2020 prevedono:

1. Obblighi internazionali da trasporre nella legislazione sulle attività del *Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC)*, dei Codici Penale e di procedura penale, di *Assistenza internazionale in materia penale* e sul *riciclaggio* di denaro. Di rilievo in questi l'aumento della pena per appartenenza a *organizzazioni criminali e terroriste* da cinque a dieci anni,
2. Misure di polizia: da potenziare nella lotta al terrorismo mediante integrazioni nella *Legge federale sulle misure di salvaguardia della sicurezza interna* con misure di controllo preventivo amministrativo federale, suscettibili di ricorso di diritto amministrativo federale e sanzioni penali di giurisdizione federale; modifiche di coordinazione con la *Legge federale sugli stranieri* e la loro integrazione, *Legge sull'asilo* con relative disposizioni di informazione interna; disposizioni di diritto penale di *segregazione* e di competenza di cooperazione internazionale ed interna svizzera con i Cantoni degli *Uffici centrali di polizia* in ambito di mutua cooperazione interna per situazioni particolari con possibilità di *indagini in incognito* tramite internet, con *registro dati Fedpol* sul terrorismo.

Tali modifiche normative daranno alla Confederazione un ulteriore impulso volto a dotarla di strumenti preventivi e repressivi di un livello nuovo per la Confederazione, analogo sotto

certi versi allo strumentario vigente in Francia e in altri paesi. Ciò, sempreché il referendum avviato contro il pacchetto di polizia non sarà accolto (il termine di raccolta di firme scade il 14 di gennaio 2021) rispettivamente se, in sede di eventuale votazione, il referendum dovesse essere respinto.

Fino allora la Svizzera sarà difesa da uno strumentario preventivo inadeguato alle minacce terroriste esterne ed interne che possono incombere sul Paese, in particolare quali misure preventive e repressive, o comunque non è ancora sviluppato analogamente a quanto lo è nella vicina Francia ed in altri paesi.

D'altro canto, applicare le disposizioni antiterrorismo determina sempre un problema iniziale a seguito della necessità di determinare se un fatto è attinente a "terrorismo" e se - dunque - la competenza d'inchiesta di polizia e di procedura penale compete alla Confederazione e per essa alla *Fedpol* e il *Ministero Pubblico della Confederazione*.

La determinazione iniziale di competenza, basata su "*insalate di competenza*" o "*guerre interne*" tra autorità giudiziarie, polizie cantonali, federale e servizi delle attività di informazione, se non bene coordinata, possono privare l'inchiesta di momenti e prove preziose, oltre che creare imbarazzanti *defaillances* istituzionali. Questo è il prezzo della separazione delle competenze giurisdizionali, in particolare quando sono richieste decisioni veloci.

Nel contesto di una inchiesta su atti di terrorismo di competenza federale, ex art. 74 CPPS l'informazione al pubblico avviene da parte del *Ministero Pubblico della Confederazione* o del *Giudice* e, con il loro consenso, della *Polizia federale*.

L'attuale strutturazione centralizzata della Fedpol a Berna con sedi distaccate a Zurigo, Losanna e Lugano, prevalentemente operative nel settore del grande crimine finanziario, non aiuta a raggiungere la necessaria capacità e prontezza d'intervento in ambito di antiterrorismo federale.

La necessità di portare gli accusati a Berna, sottoponendoli alla giustizia penale di tale cantone, priva la giustizia penale e la difesa della necessaria rapidità e conoscenza territoriale, cognizione dei luoghi e delle persone e quindi di un reale ed effettivo controllo operativo sulla situazione. Senza considerare i relativi problemi linguistici di difesa che ciò può comportare, per l'accusato e il suo difensore.

Il problema della competenza giurisdizionale (federale o cantonale) da identificare in caso di evento è semplice quanto di difficile soluzione e si pone per le forze che intervengono per prime sul campo (solitamente le polizie Cantonale e Comunali, Guardie di Confine, Polizia militare o ferroviaria). In particolare all'esordio dell'evento, è fondamentale rispondere il quesito: la fattispecie ha una matrice "terrorista" di competenza della Fedpol e del Ministero Pubblico della Confederazione? Oppure si tratta di reati di diritto comune di competenza della polizia e Ministero pubblico Cantionali?

Alla luce della futura definizione di terrorismo contenuta nell'art. 23e della *Legge federale sulle misure di salvaguardia della sicurezza interna* (contenute nel pacchetto due contro il quale sono in fase di raccolta le firme di referendum), che recita:

1 Per potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compirà attività terroristiche.

2 Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

la definizione del capoverso uno, secondo cui per “*potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compirà attività terroristiche*” sarà di primaria importanza valutativa preventiva per le autorità federali quali il Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) e della Polizia federale (Polfed).

Resta da chiedersi se, alla luce della definizione contenuta nel capoverso due che recita “*Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore*”, le autorità federali in futuro si potranno occupare quantomeno preventivamente anche di casi di atti preparatori amok. Ciò sarebbe auspicabile. Dall'esame del messaggio della legge, l'evento amok “puro”, disgiunto da organizzazioni criminali classiche, non dovrebbe rientrare nella competenza preventiva federale, perlomeno non esplicitamente. Questi, già ora, mancando la matrice terrorista oppure facendo difetto la componente di organizzazione criminale, rientrano nella competenza giurisdizionale esclusiva dei Cantoni.

Dunque, attualmente alla Confederazione sembra fare difetto sia la competenza di indagine preventiva da parte del Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) sia di inchiesta giudiziaria federale per reati amok “puri”, vale a dire slegati da *organizzazioni criminali terroristiche* o di auto-radicalizzazione terrorista, siccome manca l'attrattore di competenza federale dell'*organizzazione criminale*.

Domani, sulla base della nuova normativa votata dalle camere federali, neppure per quanto il reato amok “puro” abbia avuto luogo in luoghi accessibili al pubblico ed abbia valenza di vendetta *innoxius pro noxio* rivolta verso lo Stato allo scopo di generare terrore e paura sociale, la competenza federale di controllo preventivo da parte del Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) non sembra essere esplicitamente data. Se il criminale è solo ed auto-radicalizzato, il reato di partecipazione ad una organizzazione criminale terroristica potrebbe risultare dubbio, eventualmente la competenza federale potrebbe comunque derivare dalla violazione alla *Legge federale sul divieto dei gruppi «Al-Qaeda» e «Stato islamico»*. Se neanche tale connessione esiste, probabilmente il reato non rientrerà nella competenza federale.

In Francia come visto hanno esplicitamente criminalizzato anche il terrorista singolo, cosa che in Svizzera al momento non sembra sia sempre possibile, neppure con le nuove normative votate quest'anno dalle Camere federali, salvo che l'atto non sia collegato con organizzazioni terroriste vietate.

Dunque, probabilmente, con la nuova normativa federale, il Servizio delle attività Informative della Confederazione (SIC) potrà tenere sotto controllo anche potenziali “terroristi” a rischio di episodi amok, solo se collegati con gruppi terroristi, mentre non

potrà indagare preventivamente su amok “puri”, rientrando tali reati nella esclusiva competenza dei cantoni. Ciò, sebbene entrambe i casi, per motivi diversi, dal profilo psicologico, possano manifestare entrambe elementi di psicopatologia dissociativa, oltre a suscitare effetti di paura nella popolazione d'intensità analoga.

Nel caso di un solo minimo sospetto di matrice terrorista, l'inchiesta di polizia e della pubblica accusa passerà nelle mani federali. Se poi in corso di inchiesta federale nessun elemento dovesse portare a suffragare una correlazione terrorista o con organizzazioni criminali terroristiche, il Ministero Pubblico della Confederazione dovrà restituire il caso alle autorità cantonali, siccome nelle proprie competenze di persecuzione ex art. 22 CPPS.

Le sanzioni prospettabili in Svizzera, in caso di assalto terrorista con vittime, sono elevate quali pene edittali. Sulla base dei principi vigenti è verosimile che un omicidio venga sussunto o nel reato qualificato di assassinio o assassinio tentato, con relativi effetti sulla pena chiesta. La pena attualmente prevista per tale reato è la detenzione a vita ma non inferiore a dieci anni che non è certamente una sanzione leggera. D'altro canto, è verosimile che il fanatismo e il desiderio di martirio, non si fermi di fronte a pene maggiori di quelle attualmente previste per i delitti comuni. Quindi l'effetto preventivo generale di un eventuale aumento di pena edittale verrebbe comunque a mancare.

La revisione adottata dalle Camere Federali ha comunque aumentato la pena per il reato di appartenenza ad “*organizzazione criminale terrorista*” da cinque a dieci anni, sanzione che viene valutata assieme alle altre secondo il principio dell'asperazione per comminare la pena complessiva.

Quale epilogo di riflessione politica a più ampio raggio, riprendo il pensiero tratto di Mark Juergenmeyer “*Terroristi in nome di Dio*”, nel capitolo finale relativo alle varie opzioni per combattere il terrorismo “*Riconciliare politica e religione*”, il quale giunge alla seguente conclusione condivisibile:

“Le soluzioni che ottengono i migliori risultati sono quelle create su basi morali, quelle che impongono alle parti in conflitto di applicare almeno un minimo di fiducia e rispetto reciproci. Questo rispetto aumenta e le possibilità di una soluzione di compromesso si rafforzano quando gli attivisti religiosi sentono che le autorità governative sono dotate di un'integrità morale nel conservare i valori religiosi o adattarsi ad essi. Questa, dunque, è la quinta soluzione: quando le autorità laiche abbracciano valori morali, compresi quelli associati alla religione” (Editori Laterza, 2003, pag. 263-264).

E, ancora, relativamente a coloro che ipotizzano l'applicazione delle leggi marziali per contrastare il fenomeno degli assalti proditori, Mark Juergenmeyer rileva: “*Un nemico laico belligerante è spesso proprio quello che gli attivisti religiosi sperano.*” (Editori Laterza, 2003, pag. 254).

Niccolò Salvioni, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera, il 13 dicembre 2020